

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **173/1988** (ECLI:IT:COST:1988:173)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **28/01/1988**

Deposito del **11/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **24/02/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10388**

Atti decisi:

N. 173

ORDINANZA 28 GENNAIO-11 FEBBRAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di Guidi Alfonsino ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), nella parte in cui attribuisce al Ministro del lavoro la facoltà di affidare le verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni e dei dispositivi antinfortunistici, all'Ispettorato del lavoro e all'E.N.P.I., in relazione alla natura particolare delle verifiche e dei controlli e, nel contempo, non prevede che all'E.N.P.I. sia attribuito il potere discrezionale di diffida a regolarizzare, previsto per l'Ispettorato del lavoro, in alternativa al rapporto giudiziario, dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520;

che ad avviso del Pretore rimettente siffatta disciplina contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nell'assunto che la mancata attribuzione all'E.N.P.I. del potere di diffida sarebbe irragionevole ed indurrebbe disparità di trattamento tra situazioni sanabili ed altre immediatamente passibili di procedimenti penali;

Considerato che nella predetta ordinanza è del tutto omessa la motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio principale;

che pertanto la questione medesima va dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pisa con ordinanza del 15 gennaio 1981 (r.o. 128/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.